INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 7

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 e' estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicita' ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani, gia' adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani, che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra', ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con un contributo

decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo e' attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera a), risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformita' ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Il contributo statale e' attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, che ciascuna regione e' tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione e' comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alle rideterminazione dei disavanzi. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contributo statale di cui al comma 3 e' erogato a condizione che:

a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a) risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale e' sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera b) risulti approvato dalla regione;

c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno gia' dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni a cui partecipino gli enti locali. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse

finanziarie e la possibilita' di affidamento in subconcessione di servizi complementari. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalita' del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti gia' previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonche' da quelle derivanti dalla promozione di societa' di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alineazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonche' ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Versione in vigore dal 21 marzo 1994, non più in vigore dal 21 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a sostegno dell'economia
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-sostegno-dell-economia-1994/art-7-misure-urgenti-nel-settore-del-trasporto-pubblico-locale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it